

**ALLEGATO**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**SERVIZIO DI "REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER I CENSIMENTI PERMANENTI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, DELLE IMPRESE, DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE". CIG: 744180321C**

**(CONDIZIONI SPECIALI)**

BOLZA

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

l'Istituto Nazionale di Statistica, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT - Roma, Via Cesare Balbo n. 16, codice fiscale n. 80111810588 partiva I.V.A. 02124831005 - rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ e come tale abilitato ad impegnarlo, domiciliata per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, Cap. 00184;

### E

il \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - **P.IVA** \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

### PREMESSO CHE

l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dall'ISTAT per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;

l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;

successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del contratto alla sottoscrizione del contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 744180321C;

il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.

l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 S

#### OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

realizzazione di una Campagna di comunicazione integrata a supporto dei Censimenti permanenti della Popolazione e delle abitazioni e dei Censimenti economici (Imprese, Istituzioni pubbliche, Non profit), comprensiva di azioni specifiche per ciascuna rilevazione. La Campagna di comunicazione dovrà essere tarata sull'architettura e sulle fasi di ciascuna operazione censuaria, e segmentata in funzione dei diversi target e stakeholder. In sintesi dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali (di cui al Briefing):

La Società dovrà garantire e fornire tutti i servizi descritti analiticamente nel punto 1 del capitolato tecnico, denominato “Specifiche minime richieste”, come di seguito elencati:

- strategia della campagna di comunicazione integrata (1.1);
- pay off e claim (1.2);
- immagine coordinata e prodotti di comunicazione (1.3);
- strategia ADV e piano mezzi (1.4);
- strategia di media relations e ufficio stampa dedicato (1.5);
- strategia social e servizi web (1.6);
- azioni di PR dedicate a ciascuna rilevazione censuaria (1.7);
- piano di crisis management (1.8);
- strumenti di monitoraggio e reportistica (1.9).

E' designato quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 la dott.ssa Patrizia Cacioli, e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 la sig.ra Patrizia Fontana.

L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Capo progetto, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

## **ARTICOLO 2 S DURATA**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo scadere di 24 mesi decorrenti dalla “Data di redazione in contraddittorio del verbale di avvio delle attività”. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016.

Entro tre giorni dalla firma del contratto sarà realizzata la prima riunione di start up del progetto durante la quale sarà redatto il verbale con la data di avvio delle attività.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016.

## **ARTICOLO 3 S MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

Nei casi di cui i precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs 50/2016.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **ARTICOLO 5 S**

##### **PROPRIETÀ E DIRITTI**

La Committente acquisisce la piena proprietà delle forniture, dei materiali realizzati, degli esecutivi, e di tutti i diritti acquisiti (fotografici, musicali, ecc.), nonché dei progetti creativi che rimarranno di proprietà dell'Istat.

#### **ARTICOLO 6 S**

##### **MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

E' a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele richieste dalla legge per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone a ISTAT, a richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne ISTAT da qualsivoglia onere e responsabilità ad eccezione di quanta a esclusiva competenza di quest'ultima.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate in relazione alle attività oggetto del presente contratto in linea con la prassi di mercato.

Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Capo Progetto preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, ad ISTAT. Il Capo Progetto sarà l'interlocutore dell'ISTAT per qualsivoglia richiesta inerente il servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'ISTAT.

In considerazione di quanto precede, il Capo Progetto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte

le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente.

Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell'ISTAT potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione ad ISTAT, prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, o comunque nel rispetto delle regole/prassi ISTAT che regolano l'accesso di soggetti terzi presso i suoi locali.

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il diritto il presente Contratto.

## **ARTICOLO 6 S SUBAPPALTO**

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 7 S PENALI**

1. Il mancato rispetto di ognuna delle indicazioni previste dal Capitolato tecnico e prestazionale comporterà l'applicazione di una penale singolarmente pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni difformità riscontrata, sino alla concorrenza massima del valore del 10% dell'importo contrattuale.
2. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 13 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## **ARTICOLO 8 S CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale totale, calcolato sulla base dei corrispettivi riportati nella dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € \_\_\_\_\_ = (Euro \_\_\_\_\_), al netto di IVA, così suddiviso:

I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 9 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato sulla base della regolare accettazione delle prestazioni da parte dell'Istat. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

- a) entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, la Società dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: [affariamministrativi@postacert.istat.it](mailto:affariamministrativi@postacert.istat.it)) alla DCAA/AST/E ed al Direttore Istat Esecuzione del Contratto, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate ed il periodo di riferimento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;
- b) entro i successivi 20 giorni il Direttore Istat Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare alla DCAA/AST/E l'esito della verifica di conformità;
- d) nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAA provvederà a comunicarne via posta elettronica certificata le risultanze alla Società che provvederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'Istat.

Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la Società potrà emettere regolare fattura in formato elettronico, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s.m.i. nonché al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013.

Le modalità operative individuate nell'ambito del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, nonché delle Circolari: n. 18/E del 24 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate, n.1 del 31 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n.37 del 04/11/2013 della Ragioneria Generale dello Stato, n.12/E del 03 maggio 2013 dell'Agenzia delle Entrate, n.36/E del 06 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Entrate, n.45/E del 19 ottobre 2005 dell'Agenzia delle Entrate sono di seguito indicate.

La Società dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato.xml), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'Istat tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'Istat ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it) e di seguito riportato: KJBNQY

Servizio di fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

Il codice univoco KJBNQY è legato ad un indirizzo PEC assegnato al Servizio Ragioneria, che permette di ricevere ogni comunicazione da e per il SdI.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo (D.U.R.C.) a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi sono i seguenti:

C/C BANCARIO/POSTALE N. \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_  
 codice IBAN \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

Si richiede inoltre, ai sensi della normativa citata, di indicare le persone delegate ad operare sul C/C bancario o C/C postale sopra indicato:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE

La Società si impegna a rendere nota ogni eventuale variazione del C.C. o delle persone delegate a operare sullo stesso tramite PEC sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 11 del contratto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento

potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

## **ARTICOLO 10 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

La Committente

L'Impresa